



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 126

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia A.Q.P. S.p.A. c/Comune. Nomina legale.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole

f.to Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole

f.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000: favorevole

f.to Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile**, alle ore **16,30** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	A
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	A
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	p
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L A G I U N T A

Premesso che:

- in data 12.11.2007 veniva notificato a questo Ente ricorso al T.A.R. Puglia, promosso dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. contro il Comune di Canosa e i Signori Antonio Maddalena e Lucia Princigalli, per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n.114 del 25.7.2007, nonché per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto del provvedimento impugnato;
- con deliberazione n.166 del 16.11.2007 questa G.C. incaricava l'Avv. Michele Di Donna della difesa e rappresentanza di questo Ente nel predetto ricorso;
- con ordinanza n.1184 del 19.12.2007, il T.A. R. Puglia respingeva la domanda di sospensione proposta dall'A.Q.P.
- con deliberazione. n. 49 del 13.2.2008 la G.C. ha preso atto della rinuncia, formulata dall'Avv. Di Donna con lettera del 21.1.2008, all'incarico conferitogli;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare la difesa del Comune nel suddetto ricorso ad altro legale libero professionista;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 18.1.2008 con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli avvocati difensori del Comune;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Segreteria AA.GG.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze;

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art.97 – comma 2 – 4 - lett.d) D.Lgs. 267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di incaricare l'Avv. Damato Domenico di Rutigliano della difesa e rappresentanza di questo Ente nel giudizio promosso dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., in narrativa specificato;
- 2) di dare atto che all'assunzione della spesa necessaria per dare esecuzione al presente deliberato, ascendente presumibilmente ad € 3.500,00, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale con impegno al cap.124 PEG 2008.

- 3) di stabilire che, in favore del predetto professionista, sarà liquidato un corrispettivo calcolato mediante applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n.22/2008;

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000.